



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI UDINE

## **REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA INTERATENEO**

**Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia  
abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica  
Classe di Laurea L/SNT3**

(Approvato dal Consiglio di Dipartimento del 12/09/2024)

## Sommario

Art. 1 – Finalità .....	3
Art. 2 - Norme generali .....	3
Art. 3 - Disciplina e organizzazione del corso.....	3
Art. 4 – Organi del Corso di Studi .....	4
Art. 5 – Sistema di tutorato .....	6
Art. 6 - Accesso al Corso di Laurea .....	6
Art. 7 - Verifica della preparazione iniziale (VPI) e degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) ....	7
Art. 8 – Piano degli Studi.....	8
Art. 9 - Riconoscimento di crediti formativi .....	8
Art. 10 – Tipologie delle forme didattiche .....	9
Art. 11 - Prove di profitto .....	9
Art. 12 - Commissioni degli esami di profitto.....	11
Art. 13 – Attività formative professionalizzanti di tirocinio.....	12
Art. 14 – Attività formative a scelta dello studente.....	13
Art. 15 - Altre attività.....	13
Art. 16 - Acquisizione delle competenze linguistiche- lingua inglese .....	14
Art. 17 – Obblighi di frequenza.....	14
Art. 18 – Propedeuticità e iscrizione agli anni successivi .....	14
Art. 19 – Attività formative relative alla preparazione della prova finale.....	15
Art. 20 - Obsolescenza CFU .....	16
Art. 21 - Test sulle Competenze (TECO) .....	17
Art. 22 - Obblighi della struttura didattica e degli Studenti.....	17
Art. 23 - Studenti part-time .....	18
Art. 24 - Iscrizione a corsi singoli e corsi liberi.....	18
Art. 25 - Mobilità internazionale degli Studenti .....	19
Art. 26 - Riconoscimento della Laurea conseguita presso Università estere .....	19
Art. 27 - Entrata in vigore del presente Regolamento .....	19
Art. 28 - Natura del presente Regolamento.....	20

## **Art. 1 – Finalità**

1. Il presente Regolamento Didattico del Corso di Studi (CdS) in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.M. n. 270/2004 nonché dai Regolamenti Didattici degli Atenei di Trieste e Udine ed è approvato secondo le procedure previste nello Statuto di ciascun Ateneo.

## **Art. 2 - Norme generali**

1. Presso il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche della Salute dell'Università di Trieste e il Dipartimento di Medicina dell'Università di Udine è istituito il Corso di Studi InterAteneo in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia (abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica), di durata triennale (Professioni Sanitarie Tecniche – classe L-SNT/3), ai sensi del decreto Interministeriale 19 febbraio 2009.

2. La sede amministrativa del CdS è quella che attiva il primo anno di corso.

3. L'iscrizione agli anni di corso e l'alternanza dei cicli di attivazione del corso presso le Università degli Studi di Trieste e Udine sono regolate dalla Convenzione tra i due Atenei.

4. I percorsi formativi offerti dai due Atenei sono equivalenti. Gli esami sostenuti in una delle sedi vengono riconosciuti d'ufficio nell'altra sede.

5. Il CdS in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia favorisce agli Studenti, ai Docenti ed ai Tutor Didattici pari opportunità tra le sedi nell'accesso alle risorse didattiche, tecnologiche e di tirocinio; assicura la valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati di apprendimento, tenendo conto anche della soddisfazione degli Studenti e degli stakeholder, promuovendo la sperimentazione didattica.

## **Art. 3 - Disciplina e organizzazione del corso**

1. Il CdS è in particolare disciplinato, nel rispetto delle disposizioni normative superiori, dai seguenti atti:

- a) Il presente Regolamento e i suoi allegati B1 (Quadro degli insegnamenti e delle altre attività formative programmate per l'intero percorso di studi) e B2 (Quadro degli obiettivi

formativi specifici e delle propedeuticità);

b) L'ordinamento didattico del corso, di cui all'allegato A al Regolamento Didattico di Ateneo, così come risulta dalla Banca dati RAD/SUA-CdS del Ministero dell'Università e Ricerca (MUR).

## **Art. 4 – Organi e strutture del Corso di Studi**

1. Sono organi necessari del Corso di Studi:

- a) Il Consiglio di CdS;
- b) Il Coordinatore del CdS;
- c) Il Vice-Coordinatore del CdS;
- d) Il Responsabile delle Attività Didattiche Professionalizzanti (RAFP);
- e) La Commissione di Assicurazione della Qualità/Gruppo di Riesame del CdS interAteneo.

2. Sono strutture del Corso di Studi:

- a) Le Commissioni;
- b) Il Comitato di Indirizzamento/Indirizzo.

3. Il CdS provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dai rispettivi Regolamenti Didattici di Ateneo. Il CdS interAteneo è composto dai Docenti Universitari e non universitari, titolari di insegnamenti, dal Responsabile delle Attività Didattiche Professionalizzanti e da una rappresentanza degli Studenti iscritti al corso. Le norme e le modalità di adunanza del CdS sono regolamentate dai regolamenti e dagli statuti dei due atenei. Il Consiglio di Corso è validamente costituito se vi partecipano la metà più uno degli aventi diritto al voto. Sono inoltre componenti del Consiglio, ma concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti, i docenti che coprono un insegnamento per mutuaione e gli incaricati di insegnamento esterni ai ruoli dell'Università, nonché i rappresentanti degli studenti.

I docenti universitari non concorrono a formare il numero legale, qualora assenti, in base a quanto previsto dai rispettivi Statuti d'ateneo.

Il Coordinatore, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi Statuti degli Atenei di Trieste e Udine, può consentire la partecipazione alle sedute del Consiglio in via telematica. Salvo nei casi consentiti dalla normativa vigente, le deliberazioni sono assunte con il voto palese della maggioranza assoluta dei presenti. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario della seduta.

Il Consiglio di Corso di Studio:

- a) Propone alle strutture Dipartimentali di riferimento eventuali modifiche all'Ordinamento, al Piano degli Studi e al Regolamento Didattico;
- b) Propone alle strutture di riferimento le modalità di copertura degli Insegnamenti del Corso e sottopone alle stesse i relativi programmi predisposti dai singoli Docenti;
- c) Approva i documenti e le relazioni annualmente richieste ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità e adotta, per quanto di competenza, le azioni volte a risolvere le criticità e a migliorare la qualità del Corso
- d) Delibera in via definitiva sulle pratiche Studenti e sulle altre materie.

4. Il Coordinatore è eletto dal Consiglio di CdS InterAteneo tra i Professori e i Ricercatori di Ruolo, nel rispetto delle norme sull'incompatibilità della carica di cui alla normativa vigente in materia e con le modalità previste per l'elezione del Direttore di Dipartimento.

5. Il Vice-Coordinatore è nominato di norma dal Consiglio del CdS InterAteneo su indicazione del Coordinatore tra i Professori e i Ricercatori di ruolo a tempo pieno della sede del Corso diversa da quella di afferenza del Coordinatore; la durata in carica del Vice-Coordinatore coincide con quella del Coordinatore. Il Vice-Coordinatore coadiuva il Coordinatore del Corso di Studio in tutte le sue funzioni e ne assume i compiti, in caso di impedimento.

6. Per assicurare la programmazione, il coordinamento e la valutazione dell'efficacia delle attività formative pratiche e di tirocinio clinico è individuata la figura del Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti (RAFP) secondo i criteri previsti dal vigente Protocollo d'intesa sottoscritto con la Regione Friuli Venezia Giulia che ne stabilisce responsabilità e competenze.

Nei corsi di studio interAteneo, il RAFP può individuare un proprio sostituto tra i Tutor Didattici.

7. La Commissione per l'Assicurazione della Qualità/Gruppo di Riesame si propone di verificare la qualità delle attività didattiche e formative del CdS, presentando in Consiglio di Corso i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità, per quanto di competenza, e indicando le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima. La Commissione per l'Assicurazione della Qualità/Gruppo di Riesame unico è costituita dal Coordinatore, da Vice-Coordinatore, dal RAFP, dai docenti responsabili d'anno, da almeno uno studente del CdS e da un'unità di personale amministrativo.

8. Il Consiglio di Corso nomina la Commissione Didattica che è composta da: Coordinatore, Vice-Coordinatore, RAFP, Tutor Didattici, da una rappresentanza dei docenti e degli studenti. La Commissione si occupa della gestione delle pratiche studenti, della programmazione temporale della didattica, della revisione del piano di studio. Inoltre coordina e sostiene i lavori dei Presidenti/Coordinatori degli Insegnamenti, elabora anche proposte di attività didattiche opzionali e ha funzioni istruttorie nei confronti del consiglio del CdS.

9. Il Consiglio di Corso di Studio può istituire un Comitato di Indirizzamento/Indirizzo composto

da Docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali. Il Comitato di Indirizzamento/Indirizzo viene nominato dal Consiglio di Corso di Studio.

## **Art. 5 – Sistema di tutorato**

1. Il CdS, su proposta integrata del RAFP, definisce gli obiettivi formativi da conseguire mediante le attività di didattica tutoriale in integrazione con il Coordinatore del CdS. Tali attività sono finalizzate a orientare e assistere gli Studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli per una proficua preparazione, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli. La didattica tutoriale è, inoltre, finalizzata a facilitare e guidare negli Studenti il trasferimento nella pratica clinica delle conoscenze acquisite, la progressiva acquisizione di competenze relazionali, tecniche ed educative, di abilità di giudizio clinico, pensiero critico e modelli propri della professione del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica.

2. Il sistema di tutorato che assicura la didattica tutoriale è articolato nei seguenti livelli di responsabilità:

- a) Tutor Didattico;
- b) Tutor di Tirocinio.

3. Il ruolo del Tutor Didattico combina competenza clinica/tecnica e didattica, svolge la sua attività nell'ambito delle attività formative professionalizzanti presso la sede di erogazione del CdS e nei contesti clinico/tecnici, ed è co-responsabile con il RAFP delle competenze professionali acquisite dagli Studenti. Responsabilità e competenze del Tutor didattico sono stabilite dal vigente Protocollo d'Intesa.

4. Per l'attività di tirocinio professionalizzante, su proposta del RAFP e previa delibera del Consiglio di Corso, vengono individuati i tutor di tirocinio appartenenti agli Enti del SSR, alle istituzioni private accreditate e convenzionate. Essi hanno l'incarico di supervisionare gli studenti nelle attività cliniche presso ciascuna sede di tirocinio, determinata in base alla programmazione didattica del corso. Responsabilità e competenze del Tutor di tirocinio sono stabilite dal vigente Protocollo d'Intesa.

## **Art. 6 - Accesso al Corso di Laurea**

1. Il numero massimo degli studenti iscrivibili al CdS è determinato annualmente con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca sulla base delle indicazioni di fabbisogno regionale, delle esigenze sanitarie nazionali, del progetto didattico e delle potenzialità formative, delle risorse in termini di personale docente, tutor, aule, laboratori per la didattica pre-clinica necessari al conseguimento degli obiettivi formativi professionalizzanti.
2. Sono ammessi al CdS gli studenti in possesso del Diploma di Scuola Secondaria Superiore, o di titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
3. L'accesso al CdS è subordinato al superamento di una prova di ammissione, finalizzata alla verifica del possesso di adeguata preparazione iniziale secondo modalità definite annualmente nel Manifesto degli Studi che recepisce le disposizioni del Decreto Ministeriale relativo alle modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico di riferimento.
4. Per gli Studenti Extracomunitari è valutato il possesso del requisito della lingua italiana attraverso il sistema di verifica interno all'Ateneo. Qualora lo Studente non posseda il livello linguistico richiesto, possono essere assegnati dal Consiglio di CdS specifici debiti formativi. Ove non vengano assolti tali debiti formativi è preclusa l'ammissione alle attività formative professionalizzanti e di tirocinio.
5. Annualmente è resa nota dal Manifesto degli Studi la possibilità di accogliere richieste di trasferimento di Studenti di altri Atenei, indicando i tempi e i modi di presentazione delle domande nonché i criteri di valutazione dei candidati.

### **Art. 7 - Verifica della preparazione iniziale (VPI) e degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA)**

1. Le conoscenze preliminari necessarie ad affrontare con profitto il corso sono quelle relative alle discipline di Biologia e di Fisica e Matematica. La verifica della preparazione iniziale (VPI) è obbligatoria per tutti gli immatricolati al I anno di corso ed è finalizzata ad accertare il possesso delle conoscenze preliminari. La VPI viene verificata attraverso la prova di ammissione.
2. Ai sensi della vigente normativa, gli studenti che abbiano superato la prova di ammissione ma che sulla base del punteggio riportato non raggiungano il livello minimo di preparazione iniziale relativamente alle discipline di Biologia e di Fisica e Matematica saranno immatricolati con gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Agli studenti ammessi con una votazione inferiore a 6 punti nella disciplina di biologia e di 2 punti nella disciplina di Fisica e Matematica verranno assegnati gli OFA.

3. Gli OFA devono essere assolti durante il primo anno di corso e le modalità sono differenti per i due Atenei: in UniTs si attivano piani di recupero personalizzati sotto la responsabilità del docente mentre in UniUd sono attivati dei Precorsi per il recupero dei debiti formativi nei settori Fisica A (avanzato) e Biologia B (standard).

### **Art. 8 – Piano degli Studi**

1. Il Piano degli Studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento del CdS con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti nel triennio e in ciascun anno.

2. Il Piano degli Studi viene proposto dal Consiglio di Corso, approvato annualmente dal Dipartimento di riferimento, nel rispetto dell'ordinamento didattico e del quadro degli insegnamenti e delle attività formative, e sottoposto agli organi di governo dell'Ateneo, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

3. Il Piano degli Studi annuale è pubblicato sul sito web del corso.

4. Per gli studenti iscritti all'Ateneo di Trieste, il conseguimento dei 3 CFU previsti dal Piano degli Studi, viene così ripartito:

- a) 1 CFU con le modalità previste dal CLA;
- b) 2 CFU tramite insegnamento erogato dal CdS, per l'approfondimento dell'inglese scientifico.

### **Art. 9 - Riconoscimento di crediti formativi**

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai CdS previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea del presente CdS.

2. In caso di trasferimento dello Studente da altro Ateneo, o passaggio dello Studente da altri Corsi di Laurea dell'Ateneo dopo superamento della prova di ammissione, il riconoscimento degli studi pregressi e delle competenze certificate avviene nel rispetto dei criteri definiti nei Regolamenti Didattici degli Atenei di Trieste e Udine.

3. I CFU acquisiti in precedenza sono riconosciuti dal Consiglio di CdS sulla base dei seguenti criteri:

- a) congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui sono stati maturati i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso e delle singole



- attività formative da riconoscere;
- b) analisi del programma svolto.

4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 12 crediti per anno.

### **Art. 10 – Tipologie delle forme didattiche**

1. Gli Insegnamenti e le altre attività formative del Corso si svolgono secondo quanto disposto dai Regolamenti Didattici degli Atenei di Trieste e di Udine.
2. La modalità di svolgimento degli Insegnamenti e delle altre attività formative del CdS prevedono le seguenti metodologie didattiche:
  - a) Convenzionale (didattica frontale);
  - b) Tutoriale (esercitazioni/laboratori, individuali, a piccolo o a grande gruppo);
  - c) Seminariale (mono-multidisciplinari);
  - d) Di tirocinio (esperienze supervisionate da tutori di tirocinio in diversi contesti assistenziali e con progressiva assunzione di autonomia e responsabilità).
3. Il credito formativo universitario (1 CFU) corrisponde a:
  - a) 10 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti;
  - b) 10 ore dedicate ad esercitazioni
  - c) 10 (UNITS) 25 (UNIUD) ore di laboratorio
  - d) 25 ore di apprendimento individuale o per lo sviluppo di elaborati;
  - e) 25 ore di tirocinio.

### **Art. 11 - Prove di profitto**

1. La verifica dell'apprendimento degli Studenti è effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dai Regolamenti Didattici degli Atenei di Trieste e Udine e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

2. Di norma l'esame di profitto, o prova di valutazione finale, è unico per ogni Insegnamento. Ciascun Insegnamento si conclude con un esame che lo Studente sostiene negli appelli previsti dal calendario accademico, alla presenza della Commissione proposta dal Coordinatore e nominata dal Direttore di Dipartimento.

Prove parziali: Per UniTs I Responsabili d'Insegnamento (corso integrato) devono esplicitare nel Syllabus del corso integrato una delle seguenti modalità di verifica dell'apprendimento:

- a) una sola verifica finale nella quale sono accertate conoscenze e competenze relative a tutti i moduli, anche se assegnati a docenti diversi (con rispetto del carico didattico che deve essere proporzionato ai CFU);
- b) svolgimento di prove parziali, i cui esiti devono essere pubblicati utilizzando lo strumento informatico delle «Prove parziali» previsto dalla piattaforma Esse3, e previsione di un appello finale unico in cui la Commissione procede alla verifica degli esiti complessivi dell'insegnamento integrato e alla relativa verbalizzazione;
- c) voto d'esame derivante da media delle prove parziali con obbligo di utilizzare la piattaforma esse3 per registrare gli esiti, seguita da una prova orale supplementare finalizzata a verificare la possibilità di alzare la media di massimo 2 punti; questa modalità deve essere chiaramente esplicitata nel Syllabus. Nel caso delle prove parziali lo studente, per superare l'esame relativo all'insegnamento dovrà ottenere una valutazione  $\geq 18$  in ciascuna delle prove parziali, non potrà rifiutare l'esito della prova parziale, ma solo il voto dell'intero Corso integrato e, in tal caso, dovrà ripetere tutte le prove parziali.

Le modalità di espletamento delle prove parziali devono essere definite all'interno del Syllabus del corso integrato (insegnamento) a cura del Responsabile del Corso integrato e dettagliate nel Syllabus di ciascun modulo (unità didattica).

Lo Studente deve iscriversi all'appello online della prova parziale su ESSE3. Il voto della prova parziale è valido fino alla sessione straordinaria dell'anno accademico di riferimento.

Il voto finale dell'esame del corso integrato deriva dalla media ponderata, pesata quindi sui CFU di ciascun modulo, ottenuta nelle singole prove parziali. Ai fini della definizione della media, si attribuisce all'eventuale lode ottenuta nelle prove parziali il valore di 1 punto, ossia il voto di 30 e lode nelle prove parziali corrisponde numericamente al punteggio di 31. Per attribuire la lode al voto finale d'esame, sarà necessario che la media ponderata ottenuta dallo studente nelle prove parziali relative ai vari moduli sia  $>30,5$ .

3. Al termine dello svolgimento delle attività formative a scelta dello Studente, seminari, laboratori e inglese lo studente, ai fini della verifica del profitto e del conseguimento dei CFU, deve conseguire il giudizio di "Approvato".

4. Il calendario degli appelli degli Insegnamenti, delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è reso pubblico all'inizio dell'Anno Accademico. Per gli Insegnamenti sono previsti 6

appelli distribuiti nel corso dell'anno accademico, di norma almeno 5 entro il 30 settembre, a cui si aggiunge 1 appello straordinario da tenersi comunque entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo.

5. Per le prove di profitto delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio sono invece previsti due appelli.

6. L'ammissione all'esame di tirocinio è subordinata al superamento degli esami propedeutici e alla frequenza pari al 100% del monte ore previsto per questa attività.

## **Art. 12 - Commissioni degli esami di profitto**

1. Il Coordinatore del CdS propone la nomina del Presidente/Coordinatore della Commissione d'esame di profitto di ciascun insegnamento tra i Docenti dei singoli moduli, che viene deliberata dal Consiglio di Studio.

2. Il Presidente/Coordinatore della Commissione d'esame di profitto:

- a) Predispone annualmente il programma integrato delle attività didattiche, completo di contenuti e indicazioni per lo studio individuale facendo esplicito riferimento alle competenze attese ed ai Descrittori di Dublino affinché gli Studenti possano comprendere il contributo specifico dell'Insegnamento;
- b) Coordina il contributo offerto dall'Insegnamento di cui è responsabile con gli altri Insegnamenti del CdS al fine di sviluppare e promuovere l'integrazione verticale ed orizzontale del percorso formativo;
- c) Si integra con il Presidente/Coordinatore dell'Insegnamento di altra sede didattica per assicurare, omogeneità del programma e dei livelli di competenza attesi dagli Studenti;
- d) Esplicita il Syllabus del modulo e le metodologie d'esame;
- e) Guida e facilita l'apprendimento degli Studenti ponendosi come interfaccia tra i singoli Docenti dei moduli;
- f) Valuta l'ammissibilità degli Studenti alle prove di profitto in base agli obblighi di frequenza raggiunti o eventualmente istituisce la procedura di cui all'art.17 comma 1;
- g) Presiede le prove di profitto dell'Insegnamento di cui è responsabile e verbalizza agli esiti;
- h) Assicura, nei confronti del Consiglio del Corso, la regolare conduzione di tutte le attività didattiche previste;
- i) Garantisce il monitoraggio della qualità formativa offerta e, se necessario, apporta modifiche e riprogetta le integrazioni con gli altri Insegnamenti.

## **Art. 13 – Attività formative professionalizzanti di tirocinio**

1. Le attività formative professionalizzanti e di tirocinio comprendono:
  - a) Sessioni tutoriali che preparano lo Studente all'esperienza di tirocinio;
  - b) Esercitazioni e simulazioni in cui sono sviluppate abilità tecniche, relazionali e metodologiche in situazione protetta prima o nel corso della frequenza in contesti reali;
  - c) Esperienze dirette sul campo con supervisione;
  - d) Sessioni tutoriali di briefing e debriefing;
  - e) Elaborati e approfondimenti scritti specifici e mandati di studio autonomo e guidato.
2. Il RAFP ammette alla frequenza del tirocinio previsto per l'anno di corso gli Studenti che:
  - a) hanno ottenuto l'idoneità per accedere ai tirocini in sicurezza come da art.14 Tutela della Salute e della Sicurezza degli Studenti del Protocollo d'intesa;
  - b) hanno superato con esito positivo e certificazione il corso "Sicurezza sul lavoro nelle aziende ad alto rischio" al primo anno di corso;
  - c) hanno superato con esito positivo il corso "Sicurezza nelle attività di Risonanza Magnetica" al II anno di corso;
  - d) hanno frequentato regolarmente gli insegnamenti propedeutici al tirocinio dell'anno in corso;
  - e) hanno frequentato regolarmente i laboratori professionali.
3. Durante ogni esperienza di tirocinio lo Studente riceve valutazioni formative sui suoi progressi attraverso colloqui e/o schede di valutazione individuali.
4. Lo Studente il cui Tutor di tirocinio riferisca tenere comportamenti potenzialmente pericolosi per la sicurezza dei pazienti/utenti o per la tecnologia o che abbia ripetuto più volte errori che mettano a rischio la salute dei pazienti/utenti, che frequenti il tirocinio in modo discontinuo o che non rispetti gli obblighi riportati nel presente regolamento e negli atti di convenzione specificamente approvati con la struttura ospedaliera ospitante, è sospeso dal tirocinio con deliberazione del Consiglio di CdS su proposta motivata del RAFP. La sospensione per motivazione e durata è formalizzata allo Studente con comunicazione scritta. La riammissione è concordata con il RAFP. Qualora persistano le criticità che hanno portato alla sospensione temporanea, può essere approvata dall'organo collegiale (Consiglio di Corso) la sospensione definitiva dello Studente dal tirocinio tramite apposita relazione che dettagli le motivazioni.
5. La valutazione annuale delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è effettuata da una Commissione composta dai Tutor Didattici, da Tutor clinici rappresentativi delle sedi e delle aree di tirocinio ed è presieduta dal RAFP. La valutazione è espressa in trentesimi. Il RAFP assume il ruolo di Presidente/Coordinatore ed ha le stesse responsabilità del Presidente/Coordinatore della Commissione di profitto riportate all'art. 12 del presente Regolamento.

6. Per lo Studente che non ottenga una valutazione positiva nelle attività formative professionalizzanti e di tirocinio entro il mese di settembre è prevista un'unica sessione straordinaria realizzata di norma entro il mese di gennaio.

7. Lo Studente che non ottenga positiva valutazione nella sessione ordinaria o straordinaria, può ripetere l'esame nell'anno accademico successivo dopo aver eventualmente concordato con il RAFF un piano di tirocinio personalizzato.

8. Qualora per due anni accademici consecutivi lo Studente non riesca a conseguire una valutazione positiva nell'esame delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio, dovrà ripetere l'intero tirocinio dell'anno di corso.

### **Art. 14 – Attività formative a scelta dello studente**

1. Le Attività "A scelta dello studente" dispongono di 6 CFU complessivi. Possono comprendere tirocini, seminari, laboratori, didattica frontale e altre forme di didattica ricomprese in insegnamenti di altri CdS dell'Ateneo. Il piano dell'offerta delle attività elettive del CdS è approvato annualmente dal Consiglio di CdS.

2. Lo Studente può proporre il suo piano delle Attività "A scelta dello studente" integrando quelle offerte dal CdS con quelle erogate da altri Corsi di Studio. Tale piano deve essere pertinente agli obiettivi formativi e alle finalità del CdS.

3. Il Presidente della Commissione di profitto denominata Attività "A scelta dello studente", valuta le proposte degli Studenti e definisce i criteri di valutazione dei risultati di apprendimento insieme alla Commissione di esame. La valutazione delle Attività "A scelta dello studente" sfocia in un giudizio "approvato/non approvato".

### **Art. 15 - Altre attività**

1. L'ordinamento didattico prevede l'acquisizione, da parte dello studente, nell'arco del triennio, di 6 CFU complessivi di "altre attività formative" che possono essere intese come:

- a) Abilità informatiche;
- b) Abilità linguistiche (lingue straniere diverse dall'inglese);
- c) Convegni, congressi, seminari;
- d) Stage formativi presso enti ed istituzioni e strutture sanitarie;
- e) Attività didattiche XL, finanziati dalla Regione FVG.

2. Dopo specifica valutazione della qualità e della pertinenza delle "altre attività formative" proposte dallo studente, il CdS si riserva di valutare ed eventualmente approvare le richieste in merito e attribuire a ciascuna di esse un valore espresso in CFU.

### **Art. 16 - Acquisizione delle competenze linguistiche- lingua inglese**

1. Il livello di conoscenza della lingua inglese viene acquisito tramite i CFU previsti all'interno dei TAF E.

2. Tali CFU possono essere riconosciuti a seguito della definizione del livello di conoscenza posseduto e verificato tramite lo svolgimento di un test iniziale predisposto dall'Ateneo; in alternativa all'effettuazione del test potranno essere validate certificazioni rilasciate da una struttura esterna riconosciuta secondo i rispettivi regolamenti del CLA dei due atenei.

### **Art. 17 – Obblighi di frequenza**

1. La frequenza all'attività didattica programmata, alle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è obbligatoria. È ammesso a sostenere gli esami programmati per l'acquisizione dei crediti relativi chi ha frequentato almeno il 75% delle ore di ciascuna attività didattica e il 100% del tirocinio. Sono fatte salve modalità particolari per gravi e comprovati motivi che saranno approvate dal Consiglio di CdS su istanza dello studente interessato.

2. La frequenza è verificata dal Presidente dell'Insegnamento di concerto con i Docenti responsabili dei moduli, adottando le modalità di accertamento stabilite dal Consiglio di CdS. Per i tirocini la frequenza è verificata dai Tutor di tirocinio di sede e dal RAFFP.

3. Agli Studenti che sono in difetto di esami di profitto o dell'esame annuale delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è riconosciuta la possibilità di frequentare le attività didattiche programmate nell'anno accademico successivo e di sostenere gli esami che non prevedono propedeuticità.

### **Art. 18 – Propedeuticità e iscrizione agli anni successivi**

1. Ai fini di un efficace svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono

essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come definito nell'allegato B2 del presente Regolamento.

2. Per assicurare una progressiva ed equilibrata crescita culturale dello Studente, la frequenza e il superamento delle prove di profitto relative ai laboratori, alle attività professionalizzanti e di tirocinio clinico previste per ciascun anno di corso, sono propedeutici rispetto a quelli dell'anno successivo.

3. In caso di sospensione della frequenza delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio per un periodo uguale o superiore a 2 anni solari, lo Studente può essere ammesso ai tirocini previsti per l'anno di corso successivo solo dopo aver ripetuto parte del tirocinio dell'anno precedente come previsto dall'art. 18 comma 2 del presente Regolamento. Qualora l'interruzione sia uguale o superiore a 3 anni solari lo Studente deve ripetere tutto il tirocinio nell'ultimo anno e superare il relativo esame annuale delle attività formative professionalizzanti.

### **Art. 19 – Attività formative relative alla preparazione della prova finale**

1. Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, la prova finale, con valore di esame di stato abilitante, è unica, e si compone di due diversi momenti di valutazione:

a) Una prova pratica nella quale lo Studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale. La prova pratica ha la funzione di dimostrare la capacità del candidato di gestire un esame di diagnostica per immagini relativamente ai corretti parametri tecnici da utilizzare nei vari ambiti diagnostici: radiologia convenzionale, grandi macchine, fisica sanitaria, medicina nucleare e la radioterapia. La prova pratica può essere sostituita da una prova scritta e orale sugli stessi argomenti.

b) La redazione e la dissertazione di un elaborato (tesi) incentrato sulle peculiarità della professione sanitaria per cui l'esame viene svolto.

2. Le due diverse parti dell'unica prova finale devono essere valutate in maniera uguale, concorrendo entrambe alla determinazione del voto finale dell'esame. In caso di valutazione insufficiente della prova pratica l'esame si interrompe e si ritiene non superato. Pertanto va ripetuto interamente in una seduta successiva.

3. Il punteggio finale di laurea è espresso in centodieci (110/110) con eventuale lode. Il punteggio minimo per il superamento dell'esame finale di Laurea è di 66/110.

4. Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i CFU nelle attività formative previste dal Piano degli Studi, compresi quelli relativi all'attività di tirocinio ed ai laboratori professionalizzanti.

5. Alla prova finale sono assegnati 6 CFU.
6. Il voto di ammissione all'esame finale è costituito al 70% dalla media ponderata degli insegnamenti e al 30% dalle medie ponderate dei voti conseguiti nelle valutazioni annuali degli esami delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio.
7. Alla Prova finale è attribuibile un punteggio massimo di 10 punti (massimo 5 punti per la prova pratica – prova superata con un punteggio >1 - massimo 5 punti per la tesi).
8. La Commissione di Laurea potrà attribuire ulteriori punti anche in base a:
  - a) Partecipazione ai programmi Erasmus fino a 2 punti aggiuntivi;
  - b) La lode può venire attribuita con parere unanime della Commissione ai candidati che conseguano un punteggio finale maggiore o uguale a centodieci.
9. Nel caso di percorsi formativi abbreviati grazie al riconoscimento di crediti ottenuti in pregressi percorsi di studio, la prova finale sarà la stessa.
10. La prova finale è organizzata in due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo ottobre-novembre e la seconda in marzo-aprile. La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di CdS, e comprende almeno 2 membri designati dall'Ordine dei Tecnici sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione delle province di Gorizia Pordenone Trieste e Udine.
11. Le date delle sedute sono comunicate con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, al Ministero dell'Università e della ricerca e al Ministero della Salute permettendo l'invio dei propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo.

## **Art. 20 - Obsolescenza CFU**

1. E' responsabilità di ciascun Docente valutare l'obsolescenza dei programmi in relazione ai contenuti specifici di pregressa carriera dello studente.
2. Lo Studente che affronta l'esame di abilitazione con un intervallo temporale uguale o superiore ai due anni solari dall'ultima esperienza di tirocinio, deve realizzare un'esperienza di tirocinio supplementare progettata dal RAFP in modo personalizzato e dovrà risultare in una valutazione "approvato/non approvato".



## **Art. 21 - Test sulle Competenze (TECO)**

1. Il CdS utilizza il Test sulle Competenze (TECO Disciplinare e TECO Traversale) come metodo di monitoraggio periodico della conservazione e progressione del sapere.

## **Art. 22 - Obblighi degli Studenti**

1. Il CdS è una comunità umana e scientifica di insegnamento. Contribuisce alla trasmissione del sapere disponibile e a formare la responsabilità della professione cui gli Studenti aspirano. Nella comunità del CdS gli Studenti sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza distinzione di sesso, di etnia, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali, e con pari dignità rispetto alle altre componenti della comunità stessa. Il CdS assicura agli Studenti le condizioni atte a promuovere lo sviluppo del loro apprendimento, della loro personalità e della loro coscienza civile, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di libertà espressiva e di autonomia culturale.

2.. Durante la partecipazione a qualsiasi attività accademica a ciascuno Studente è richiesto di:

- a) Adottare comportamenti che esprimano la maturità di uno Studente Universitario che rispetti l'impegno della struttura didattica, promuovere lo sviluppo, conservare e proteggere i beni e usufruire rispettosamente delle risorse che sono state messe a disposizione;
- b) Adottare in aula e nei setting di laboratorio o di tirocinio comportamenti che non ostacolano o disturbano l'apprendimento proprio e altrui;
- c) Evitare fotocopie non autorizzate dalla legge, la diffusione impropria o non autorizzata di materiali messi a disposizione dai Docenti o dalla struttura, l'uso improprio per finalità diverse dall'apprendimento di strumenti informatici disponibili nella struttura, il plagio nella composizione dei propri elaborati, come pure attività di audioregistrazione, ripresa fotografica o videoregistrazione non preliminarmente autorizzate dagli organi del CdS o dai Docenti;
- d) Rispettare il segreto professionale proteggendo le informazioni apprese direttamente o indirettamente durante lo svolgimento del tirocinio o nella struttura universitaria, trattando i soli dati personali sensibili del paziente/utente cui è stato autorizzato;
- e) Adottare idonee misure di sicurezza affinché non siano accessibili a terzi i documenti in formato cartaceo o informatico che gli siano stati affidati o prodotti consultando documentazioni cliniche a scopi di esercitazione didattica o di elaborato di tesi;
- f) Rispettare le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e i regolamenti interni delle strutture sanitarie che frequenta durante i tirocini nonché le procedure relative agli

infortuni, stati di gravidanza o malattia pregiudizievoli per sé e per pazienti/utenti per lo svolgimento del tirocinio;

g) Svolgere attività di tirocinio solo se ritiene di avere sviluppato le conoscenze teoriche necessarie al fine di proteggere i pazienti/utenti e le strutture da comportamenti pericolosi;

h) Non comunicare a soggetti determinati (ad es. tramite invio di email o altri strumenti di comunicazione) né a diffondere a soggetti indeterminati (ad es. mediante pubblicazione su un sito internet o su social network) dati, audio o video registrazioni, o materiale fotografico inerente luoghi o persone frequentate durante le attività formative del CdS, acquisiti direttamente o indirettamente;

i) Indossare il cartellino identificativo fornito dall'Università che qualifica il proprio ruolo di Studente durante il tirocinio.

3. Non sono ammesse violazioni a tali comportamenti. Comportamenti difforni agli obblighi indicati al comma precedente non sono accettati e saranno deferiti alla valutazione della Commissione Disciplinare di Ateneo.

### **Art. 23 - Studenti part-time**

1. L'iscrizione in qualità di Studente part-time non è consentita, vista l'esistenza degli obblighi di frequenza.

### **Art. 24 - Iscrizione a corsi singoli e corsi liberi**

1. In riferimento alla disciplina dei corsi singoli e dei corsi liberi, salvo apposita e motivata delibera del Consiglio del CdS, non è ammessa la frequenza di corsi di insegnamento, attività di tutorato, attività formative professionalizzanti e altre attività didattiche organizzate, da parte di persone o Studenti non iscritti al CdS.

2. Previa istanza degli interessati e delibera del Consiglio di Corso può essere autorizzata agli uditori la sola frequenza di lezioni di Insegnamenti o Moduli compatibilmente alla capienza delle strutture a disposizione, senza attestati di frequenza e possibilità di sostenere gli esami di profitto.

## **Art. 25 - Mobilità internazionale degli Studenti**

1. Il CdS favorisce le attività di studio in Paesi Esteri incentivando i programmi ufficiali (es. Traineeship Erasmus, bilateral agreement) in base agli accordi di scambio siglati tra le Università coinvolte. Agli Studenti che avranno fruito nel Corso di Studio di un periodo all'estero da 1 a 3 mesi (anche non continuativi) verrà riconosciuto un incremento di punteggio in sede di attribuzione del voto di laurea.

## **Art. 26 - Riconoscimento della Laurea conseguita presso Università estere**

1. Le istanze di riconoscimento di titoli accademici stranieri devono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno.

2. A prescindere dal curriculum di studi compiuti all'estero, per ottenere il titolo di laurea viene richiesto il superamento dell'esame finale di laurea con valore di Esame di Stato Abilitante all'esercizio professionale. Il Consiglio del CdS qualora lo ritenesse necessario può richiedere al candidato anche il completamento del curriculum formativo e può concedere l'immatricolazione con abbreviazione della durata degli studi, con l'obbligo di superare gli esami di profitto e/o valutazioni di tirocinio stabilite dal Consiglio stesso. A prescindere dal numero di richieste pervenute, i candidati dovranno sostenere e superare una prova di ammissione su argomenti pertinenti il CdS e comunicati dalla Commissione giudicatrice.

3. Verrà inoltre valutata la congruità del piano di studi seguito in precedenza con quello attualmente in vigore in Italia. Il punteggio finale di ciascun candidato sarà determinato dal risultato ottenuto nella prova di ammissione (50%) e dalla valutazione del Piano degli Studi (50%). La prova s'intende superata con un punteggio complessivo minimo di 70/100.

## **Art. 27 - Entrata in vigore del presente Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

2. Le modifiche allo stesso o ai suoi allegati sono disciplinate dall'art. 6, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, fatta eccezione per l'allegato "A" (Ordinamento Didattico), che segue la disciplina prevista dall'art. 24 del medesimo Regolamento Didattico.

## **Art. 28 - Natura del presente Regolamento**

Il presente regolamento ha la natura di Regolamento del CdS ai sensi dall'art. 12 del DM 270/2004.